



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

Determinazione N. 1110 / 2016

Responsabile del procedimento: GRANDESSO NICOLETTA

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN RELAZIONE ALLE MISURE A2, A3, A5, C1 DELLA D.G.R. N. 2094 DEL 19/11/2013 PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2015

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo a "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni, in particolare:
 - a) l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
 - b) gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;
- ii. lo statuto provinciale, ed il regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 24 e 25, che disciplinano ruoli, compiti e funzioni dei dirigenti, che continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dello Statuto della Città metropolitana e del nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- iii. il decreto presidenziale n. 2010/75 del 30/12/2010 relativo al conferimento dell'incarico dirigenziale ai servizi Politiche attive per il lavoro e Formazione professionale;

considerato che l'art. 23, comma 1-ter introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

considerato altresì che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- iv. al comma 89, tra l'altro, stabilisce che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per quanto concerne il presente provvedimento;

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamata la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3)", nello specifico in materia di politiche attive e servizi per il lavoro (art. 5);

considerati:

- i. il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- ii. la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 "*Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro*";

premesse che:

- i. la legge 12 marzo 1999, n. 68, relativa a "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", recante norme in materia di inserimento lavorativo dei disabili, in particolare all'art. 14 prevede che le regioni istituiscano il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo dei disabili e dei relativi servizi;
- ii. la legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, attuativa della suddetta legge n. 68/1999:
 - a. istituisce apposito Fondo regionale per l'occupazione dei disabili per interventi integrativi rispetto a quelli di incentivi all'assunzione e adattamento del posto di lavoro, finanziati dall'apposito Fondo nazionale;
 - b. istituisce apposita Commissione per la gestione del fondo regionale, la quale ha competenza in tema di destinazione delle risorse, criteri di riparto e di utilizzo di detto fondo; in particolare tale organismo, istituito con DGR 493 del 19/04/2011 ha confermato l'indirizzo di trasferire le risorse alle province in considerazione sia delle competenze loro riservate dalla legge regionale in materia di lavoro sia dalla conoscenza diretta di cui dispongono, per il tramite dei Centri per l'impiego, dei disabili in cerca di lavoro nonché delle aziende del territorio;
- iii. la DGR n. 2094 del 19/11/2013 ad oggetto "*Assegnazione alle Province del Veneto del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili annualità 2011*" conferma i criteri di utilizzo del fondo regionale introdotti con la DGR n. 2161 del 13/12/2011, disponendo che anche le risorse del fondo regionale già assegnate nelle precedenti annualità e non ancora utilizzate siano impiegate secondo tali criteri;
- iv. tra i criteri di utilizzo contemplati dalla sopracitata D.G.R. n. 2094 del 19/11/2013, sono previste le misure di incentivi all'assunzione di lavoratori disabili, così definite:
 - a. Misura A1: integrazioni all'incentivo ammissibile con il fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e non riconoscibile con detto fondo per incapacità dello stesso a favore dei datori di lavoro che assumono disabili con contratto a tempo indeterminato con priorità per le persone con handicap psichico o intellettivo

- indipendentemente dalla percentuale di invalidità (superiore al 45%) o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99);
- b. Misura A2: incentivi aggiuntivi rispetto a quelli ammessi all'art. 13 della legge 68/99 da erogarsi negli anni successivi a quello ammesso con il fondo nazionale per il diritto dei disabili, ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato disabili con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99);
 - c. Misura A3: contributo nella misura non superiore al 30% del costo salariale per l'assunzione a tempo determinato, non inferiore ai 6 mesi, di disabili con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità, o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99); la misura può essere utilizzata solo una volta per l'inserimento lavorativo dello stesso disabile nella medesima azienda; è possibile l'assegnazione di un nuovo contributo qualora l'azienda nei 12 mesi precedenti sia stata interessata da crisi aziendale conclamata (sospensione, cassa integrazione) o il contributo sia valutato fondamentale per il mantenimento al lavoro presso soggetti non obbligati o cooperative sociali di tipo B;
 - d. Misura A4: contributi per l'adattamento del posto di lavoro, l'apprestamento delle tecnologie di telelavoro e la rimozione delle barriere architettoniche per disabili con percentuale di invalidità superiore al 50%;
 - e. Misura A5: incentivi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disabili con riduzione di capacità lavorativa inferiore a quella ammissibile alle misure di cui all'art. 13 della legge 68/99;
 - f. Misura C1: contributi a favore delle cooperative sociali di tipo B per la realizzazione di progetti personalizzati, concordati con i SPI, finalizzati ad un successivo inserimento lavorativo del disabile.

richiamate:

- i. la determinazione dirigenziale n. 1745 del 05/07/2013 ad oggetto "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili: contributi a favore delle cooperative sociali di tipo B per la realizzazione di progetti personalizzati, concordati con i Servizi per l'Impiego, finalizzati ad un successivo inserimento lavorativo del disabile" con la quale è stato disciplinato il criterio di applicazione della misura C1 della D.G.R. 2161 del 13/12/2011;
- ii. la determinazione dirigenziale n. 1575 del 25/06/2014 ad oggetto "Approvazione dei criteri di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, in relazione alle misure A2, A3 e A5 dell'allegato B alla D.G.R. 2094/2013 per le assunzioni effettuate nell'anno 2013" con la quale sono stati approvati i criteri di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, in relazione alle misure di incentivo all'assunzione A2, A3 e A5 dell'allegato B alla D.G.R. 2094/2013;
- iii. la determinazione dirigenziale n. 1378 del 14/05/2015 ad oggetto "Approvazione dei criteri di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, in relazione alle misure A2, A3, A5, C1 della D.G.R. 2094 del 19/11/2013 per le assunzioni effettuate nell'anno 2014" con la quale sono stati approvati i criteri di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, in relazione alle misure di incentivo all'assunzione A2, A3, A5 e C1 dell'allegato B alla D.G.R. 2094/2013;

rilevate le assunzioni effettuate nel 2015 che confermano l'andamento in leggera crescita degli anni precedenti, come dimostrato dal monitoraggio dei dati relativi al servizio collocamento disabili della Città metropolitana di Venezia, riportato anche nelle relazioni di performance annuali: nulla osta

all'assunzione di lavoratori ex L. 68/99 rilasciati dai Servizi per l'Impiego per l'anno 2015 n. 429, per l'anno 2014 n. 385, per l'anno 2013 n. 363; convenzioni di integrazione lavorativa sottoscritte nell'anno 2015 n. 116, nell'anno 2014 n. 87, nell'anno 2013 n. 84;

dato atto:

- i. che è necessario organizzare la tempistica per l'emanazione dei provvedimenti di approvazione dei contributi anche per l'anno in corso;
- ii. che non sono intervenute variazioni normative, regolamentari o organizzative in riferimento alle assunzioni avvenute nell'anno 2015 - oggetto del presente provvedimento;
- iii. che i contributi sono concessi a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei disabili come da determinazione dirigenziale n. 1100/2014 del 26/06/2014 ad oggetto "Definizione del crono programma per il 2014/2016 relativo al Fondo regionale disabili (Legge 68/1999) trasferito dalla Regione Veneto in virtù della Legge regionale 16/2001" con la quale è stato approvato il crono programma di spesa relativamente al Fondo regionale disabili per le annualità 2014/2015/2016;
- iv. che, se le risorse non dovessero essere sufficienti a garantire le misure massime previste a copertura di tutte assunzioni effettuate nell'anno di riferimento, si provvederà a riconoscere i contributi in percentuale proporzionalmente minore, in modo da assicurare la copertura a tutti gli aventi diritto;
- v. che per quanto riguarda il criterio C1, regolamentato con la già citata determinazione dirigenziale n. 1745 del 05/07/2013, si ritiene di uniformare la tempistica per l'emanazione del provvedimento alla misura A3, visto che entrambe le misure si rivolgono ad assunzioni a tempo determinato;

ritenuto, quindi, opportuno regolamentare le misure di incentivo all'assunzione A2, A3, A5, C1 della D.G.R. n. 2094 del 19/11/2013 in relazione alle assunzioni effettuate nell'anno 2015, confermando, anche per le assunzioni effettuate nell'anno 2015, i criteri di gestione e le relative tempistiche del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili in relazione a tali misure già definiti con le citate determinazioni dirigenziali n. 1378 del 14/05/2015 , n. 1575 del 25/06/2014 e n. 1745 del 05/07/2013 in relazione alle assunzioni effettuate negli anni 2014 e 2013;

vista la proposta del DUP 2016 – 2018 che prevede fra le attività del Programma 02 "Interventi per la disabilità", la programmazione e gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, nonché il PEG – PDO 2016, già predisposto dall'ufficio e ancora in corso di approvazione;

verificato che il dirigente dott. Giovanni Braga ed il responsabile del procedimento dott.ssa Nicoletta Grandesso non si trovano in posizione di conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente provvedimento e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, nonché dagli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e come richiesto nel P.T.P.C.(piano triennale di prevenzione della corruzione)

DETERMINA

1. di confermare, anche per le assunzioni effettuate nell'anno 2015, i criteri di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili in relazione alle misure A2, A3, A5, C1 della D.G.R. n. 2094 del 19/11/2013 già definiti con determinazione dirigenziale n. 1378 del 14/05/2015, n. 1575 del 25/06/2014 e n. 1745 del 05/07/2013, come di seguito elencati:

- a. Misura A2: incentivi aggiuntivi rispetto a quelli ammessi all'art. 13 della legge 68/99 da erogarsi negli anni successivi a quello ammesso con il fondo nazionale per il diritto dei disabili, ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato disabili con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99), nella misura del 30% del costo salariale previo accertamento della sussistenza in capo alle stesse dei diritti relativi - permanenza del lavoratore in servizio di almeno 24 mesi e precisa determinazione del costo salariale effettivamente sostenuto dal datore di lavoro durante il secondo anno di servizio del lavoratore, regolarità DURC (all'atto del pagamento saranno effettuate le ritenute di legge);
tempi: il provvedimento di approvazione dell'elenco delle aziende in possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione sarà emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione della D.G.R. di approvazione del riparto e di riconoscimento degli incentivi previsti dall'art. 13 della legge 68/99 finanziati con il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili per l'anno di riferimento;
- b. Misura A3: contributo nella misura del 30% del costo salariale per l'assunzione a tempo determinato, non inferiore ai 6 mesi, di disabili con handicap psichico o intellettuale indipendentemente dalla percentuale di invalidità, o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99), previo accertamento della sussistenza in capo alle stesse dei diritti relativi - durata effettiva del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi e precisa determinazione del costo salariale effettivamente sostenuto, regolarità DURC; il contributo può essere concesso una sola volta per l'inserimento lavorativo dello stesso disabile nella medesima azienda e, in caso di rapporti a tempo determinato superiori ad un anno, comunque con riferimento al costo salariale dei primi 12 mesi (all'atto del pagamento saranno effettuate le ritenute di legge); è possibile l'assegnazione di un nuovo contributo qualora l'azienda nei 12 mesi precedenti sia stata interessata da crisi aziendale conclamata (sospensione, cassa integrazione) o il contributo sia valutato fondamentale per il mantenimento al lavoro presso soggetti non obbligati o cooperative sociali di tipo B;
tempi: il provvedimento di approvazione dell'elenco delle aziende in possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione sarà emanato entro il 31 luglio di ogni anno - in riferimento alle assunzioni effettuate nell'anno precedente - al fine di poter verificare il requisito della durata effettiva del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi;
- c. Misura A5: incentivi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato) disabili con riduzione di capacità lavorativa inferiore a quella ammissibile alle misure di cui all'art. 13 della legge 68/99 a seguito di stipula di convenzione ex art. 11 della legge 68/99, previo accertamento della sussistenza in capo alle stesse dei diritti relativi - permanenza del lavoratore in servizio di almeno 12 mesi e precisa determinazione del costo salariale effettivamente sostenuto dal datore di lavoro durante il primo anno di servizio del lavoratore, regolarità DURC - nella misura del 20% del costo salariale sostenuto durante il primo anno di servizio del lavoratore e comunque per un importo massimo di € 5.000,00 (all'atto del pagamento saranno effettuate le ritenute di legge);
tempi: il provvedimento di approvazione dell'elenco delle aziende in possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione sarà emanato entro il 30 settembre di ogni anno - in riferimento alle assunzioni effettuate nell'anno precedente - al fine di poter verificare

il requisito della durata effettiva del rapporto di lavoro di almeno 12 mesi nella maggior parte dei casi e disporre gli impegni di spesa entro l'anno corrente;

- d. Misura C1: incentivi all'assunzione per l'inserimento lavorativo ai sensi della Legge 68/99, attraverso l'attuazione di progetti personalizzati, concordati con i Servizi per l'Impiego, di lavoratori disabili, in cooperative sociali di tipo B, con sede nel territorio di competenza della Città metropolitana di Venezia, nei casi in cui tali assunzioni non rientrino in categorie di incentivi all'assunzione già previsti dalla stessa Legge 68/99 (fondo nazionale e regionale), nella misura del 20% del costo salariale totale lordo sostenuto dall'azienda nel periodo effettivamente lavorato, per assunzioni a tempo determinato non inferiori ai 6 mesi, previo accertamento della sussistenza in capo alle stesse dei diritti relativi - durata effettiva del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi e precisa determinazione del costo salariale effettivamente sostenuto, una sola volta per l'inserimento lavorativo dello stesso disabile nella medesima cooperativa e, in caso di rapporti a tempo determinato superiori ad un anno, comunque con riferimento al costo salariale dei primi 12 mesi (all'atto del pagamento saranno effettuate le ritenute di legge);
tempi: il provvedimento di approvazione dell'elenco delle aziende in possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione sarà emanato entro il 31 luglio di ogni anno - in riferimento alle assunzioni effettuate nell'anno precedente – al fine di poter verificare il requisito della durata effettiva del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi;
2. di stabilire che i contributi saranno concessi a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei disabili, e vincolato alla disponibilità dello stesso, per le assunzioni effettuate nell'anno 2015;
3. di stabilire che, se le risorse non dovessero essere sufficienti a garantire le misure massime previste a copertura di tutte assunzioni effettuate nell'anno di riferimento, si provvederà a riconoscere i contributi in percentuale proporzionalmente minore, in modo da assicurare la copertura a tutti gli aventi diritto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GIOVANNI BRAGA

atto firmato digitalmente